

COMMISSIONE XIV  
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

49.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 OTTOBRE 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIACINTO URSO

INDICE

	PAG.	PAG.
<b>Missioni:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	587	
<b>Sostituzione:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	588	
<b>Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):</b>		
Biodegradabilità dei detersivi sintetici (Approvato dalla XII Commissione permanente del Senato) (3454);		
TREBBI ALOARDI ed altri: Regolamentazione del tenore in fosforo dei detersivi (2695);		
RAVAGLIA ed altri: Regolamentazione del tenore in fosforo dei detersivi (2935)	588	
PRESIDENTE . . . . .	588, 590, 591, 593, 594, 595, 596	
CAPPELLI LORENZO . . . . .	589	
FACCIO ADELE . . . . .	590	
LUSSIGNOLI FRANCESCO, <i>Relatore</i> . . . . .	589, 590 591, 593, 595, 596	
		La seduta comincia alle 9,45.
		MARIA TERESA CARLONI ANDREUCCI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
		(È approvato).
		<b>Missioni.</b>
		PRESIDENTE. Comunico che i deputati Susanna Agnelli e Raffaele Allocca sono in missione per incarico del loro ufficio.

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 OTTOBRE 1982

### Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, il deputato Angelo Satanassi sostituisce, per la seduta odierna, il deputato Orlando Fabbri.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Biodegradabilità dei detergenti sintetici (Approvato dalla XII Commissione permanente del Senato) (3454); e delle proposte di legge Trebbi Aloardi ed altri: Regolamentazione del tenore in fosforo dei detersivi (2695); Ravaglia ed altri: Regolamentazione del tenore in fosforo dei detersivi (2935).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Biodegradabilità dei detergenti sintetici », già approvato dalla XII Commissione permanente del Senato nella seduta del 26 maggio 1982; e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Trebbi Aloardi ed altri: « Regolamentazione del tenore in fosforo dei detersivi »; Ravaglia ed altri: « Regolamentazione del tenore in fosforo dei detersivi ».

Proseguiamo la discussione dell'articolo 3 del disegno di legge e degli emendamenti ad esso presentati.

Il Governo ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento Cappelli interamente sostitutivo dell'articolo 3 presentato e illustrato nella seduta di ieri:

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« Con decreto del ministro della sanità sono indicati i sostituenti dei composti di fosforo impiegabili ».

L'onorevole Lussignoli ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento Cappelli:

*Aggiungere, all'inizio, i seguenti commi:*

« Il secondo comma dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801,

convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 62, è sostituito dal seguente: " La produzione dei detersivi da bucato con un contenuto di composti di fosforo, espressi in fosforo, superiore al 6,5, per cento, è consentita fino al 30 novembre 1982, la distribuzione e la vendita degli stessi prodotti è vietata su tutto il territorio nazionale a partire dal 1° ottobre 1983 " ».

Il terzo comma dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 62, è sostituito dai seguenti: " Il ministro della sanità, di concerto con il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il ministro dei lavori pubblici, dispone, con proprio decreto, l'ulteriore riduzione al 5 per cento, espresso in fosforo, del tenore massimo sui composti di fosforo nei detersivi per bucato a decorrere dal 31 dicembre 1984:

La produzione dei detersivi da bucato con un contenuto di composti di fosforo, espressi in fosforo, superiore al 5 per cento, di cui al precedente comma, è consentita fino al 31 dicembre 1984; la distribuzione e la vendita degli stessi prodotti è vietata su tutto il territorio nazionale a partire dal 30 giugno 1985 " ».

L'onorevole Pastore ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento Cappelli:

*Al primo comma, dopo le parole: « fenomeno dell'eutrofizzazione », aggiungere le seguenti: « anche in relazione a modalità e tempi per ulteriori riduzioni del tenore di fosforo nei detersivi, nonché per valutare i risultati dell'applicazione della legge 5 marzo 1982, n. 62 ».*

MARIA MAGNANI NOYA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo accoglie sia l'emendamento Cappelli, sia le indicazioni contenute nel subemendamento Pastore. Pertanto, esso dà parere favorevole a che i ventiquattro mesi decorrano dall'entrata in vigore della legge 5 marzo 1982, n. 62. Tuttavia bisognerebbe aggiun-

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 OTTOBRE 1982

gere poi che con decreto del ministro della sanità sono indicati i sostituenti dei composti di fosforo impiegabili, altrimenti ci troveremmo senza un'indicazione al momento dell'abbassamento al cinque per cento del tenore massimo sui composti di fosforo, e gli additivi da adoperare.

Quella che ho suggerito or ora è soltanto un'aggiunta per indicare che il Ministero della sanità dovrà provvedere a fare l'elenco dei sostituenti.

FRANCESCO LUSSIGNOLI, *Relatore*. Ho già detto ieri che si tratta di una valutazione di assestamento tecnico degli emendamenti presentati, ma che, nella sostanza, concordo con tali emendamenti, soprattutto rispetto alle loro finalità. Ieri ero un po' in difficoltà nell'esprimere dei pareri e delle valutazioni anche dal punto di vista tecnico-legislativo. In conseguenza di queste considerazioni e di queste valutazioni ho presentato stamane il subemendamento che è stato letto dal presidente, che tiene conto, a mio avviso, sia delle esigenze espresse durante il dibattito in Commissione, sia degli emendamenti presentati all'articolo 3, sia delle reali esigenze di amministrazione o di gestione dei contenuti degli emendamenti presentati.

Per quanto riguarda la prima parte del mio subemendamento, la offro all'attenzione della Commissione ricordando che lo spostamento della data al 30 novembre 1982 è solo di tipo tecnico.

Se la Commissione ed il Governo ritengono che possiamo, con legge approvata, supponiamo, oggi, ordinare in data arretrata una limitazione, posso lasciare la data prevista nel testo del Governo. Se, come a me sembra, non possiamo fissare oggi una data antecedente rispetto ad un limite già posto, propongo come correttivo tecnico di spostare tale data a novembre. Tuttavia, se la Commissione non è d'accordo, non insisto; ritengo invece opportuno fissare il riferimento alla commercializzazione al 1° ottobre 1983 e la data per l'ulteriore riduzione al 31 dicembre 1984; dobbiamo infatti ricordare che il provvedimento dovrà essere approvato dal Senato.

L'ultimo comma che propongo di aggiungere riguarda la necessità di consentire un tempo ulteriormente differenziato tra il termine fissato per la produzione ed il termine necessario per lo smaltimento della produzione precedente.

ALDO PASTORE. Dopo le dichiarazioni del sottosegretario, siamo d'accordo con il subemendamento aggiuntivo proposto dal Governo; siamo altresì favorevoli all'emendamento Cappelli modificato secondo le proposte del Governo. Siamo invece contrari al subemendamento proposto dal relatore per tutte le considerazioni che abbiamo già avuto modo di svolgere nella seduta di ieri; accogliendolo, infatti, si arriverebbe a ridurre il tenore di fosforo al 6,5 per cento ad una data addirittura successiva a quella prevista nel disegno di legge presentato dal Governo.

FRANCESCO LUSSIGNOLI, *Relatore*. Se la Commissione ritiene che oggi si possa fissare un termine a trenta giorni fa, sono disposto a ritirare la mia proposta; mi sembrava una formulazione tecnicamente più corretta. Per quanto riguarda il tenore di fosforo al 6,5 per cento, per me il discorso è già chiuso.

ALDO PASTORE. Il discorso relativo al 6,5 per cento è già chiuso perché regolamentato dalla legge 5 marzo 1982, n. 62. L'ulteriore riduzione al 5 per cento addirittura al giugno 1985, tralasciando tutte le altre date interne, significherebbe probabilmente compromettere in modo definitivo l'equilibrio ecologico dell'Adriatico, soprattutto dell'alto Adriatico.

Come ha dimostrato ieri l'onorevole Fabbri, esistono gli strumenti tecnici per arrivare non solo ad una riduzione al cinque per cento, ma addirittura al di sotto di tale percentuale. Per queste considerazioni voteremo contro l'emendamento proposto dal relatore.

LORENZO CAPPELLI. Desidero esprimere la mia soddisfazione per le dichiarazioni del Governo, che ieri si era riservato di riferire alla Commissione. Il mio emenda-

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 OTTOBRE 1982

mento, con la modifica proposta dal collega Pastore e con quella del Governo, può consentire di approvare una legge che serva veramente a ridurre il fenomeno dell'eutrofizzazione delle alghe marine nell'alto Adriatico. Certo, con questo provvedimento, non possiamo sperare di risolvere integralmente il problema, ma senz'altro compiamo un passo avanti e offriamo un contributo per migliorare le condizioni di vita di quelle zone, anche dal punto di vista del turismo.

ADELE FACCIO. A nome del gruppo radicale, sono favorevole all'emendamento proposto dal collega Cappelli, subemendato secondo le proposte del deputato Pastore e del Governo. Mi preoccupa invece la data prevista nell'emendamento del relatore, che mi sembra vada troppo lontano; i problemi di cui ci occupiamo, infatti, riguardano in modo preponderante l'Adriatico, ma anche i laghi e le acque interne e devono essere risolti in tempi brevi.

PRESIDENTE. Non dimentichiamo che la crescita di alghe è dovuta anche all'entrata in funzione dei depuratori.

ADELE FACCIO. L'inquinamento da fosforo è un'altra cosa.

PRESIDENTE. Onorevole Lussignoli, mantiene il suo subemendamento?

FRANCESCO LUSSIGNOLI, *Relatore*. Lo mantengo.

MARIA MAGNANI NOYA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Dovrei dare alla Commissione una spiegazione del perché vi è stato un approfondimento del Governo anche su questo argomento. Dicevo ieri all'onorevole Ravaglia che dovevo appurare qual era lo stato degli esami fatti dal Consiglio superiore della sanità. In effetti, quanto ha detto ieri l'onorevole Ravaglia corrisponde alla verità. Credo che i pareri sui sostituenti dei composti di fosforo che possono consentire l'abbassamento dal 6,5 al 5 per cento del tenore mas-

simo sui composti di fosforo nei detersivi siano quasi tutti pronti, e che si dovrebbe pervenire ad un approfondimento più puntuale entro un tempo abbastanza breve.

Stando così le cose, è ovvio che diventa inutile e dannoso protrarre per lungo tempo ancora la possibilità del 6,5 per cento. Se dunque stabiliamo il termine di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge n. 62 del 1982 possiamo determinare una situazione tale per cui il detersivo continua ad avere i suoi poteri detergenti senza contenere il fosforo nella percentuale del 6,5 per cento.

Per queste ragioni mi pare che i termini indicati nel subemendamento del relatore non possano trovare consenziente il Governo, specie se si consideri che la produzione odierna è, di fatto, già cessata in quasi tutte le aziende. Pertanto il protrarla fino al 30 novembre 1982 mi sembra contraddittorio anche nei confronti di quelle aziende (e, a quanto mi risulta, sono la stragrande maggioranza) che hanno ottemperato alle imposizioni di legge.

Credo che non si tratti di mettere la data del 30 novembre o quella del 30 ottobre, bensì di mantenere ferma la data stabilita nella legge n. 62 del 1982, alla cui osservanza la gran parte delle aziende ha già ottemperato, proprio perché ci troviamo di fronte ad aziende che hanno, nella loro stragrande maggioranza, tenuto fede agli obblighi di legge, perché la procedura dei pareri sui sostituenti del fosforo è ad uno stadio avanzato, e perché ci troviamo di fronte a problemi assai gravi che riguardano la tutela dell'ambiente e, di conseguenza, anche la salute umana. Per questi motivi ritengo che dobbiamo procedere, nella definizione di questo provvedimento, alla fissazione di criteri estremamente rigorosi, non dimenticando gli interessi della produzione e del commercio, ma dando la prevalenza agli interessi dell'*habitat* umano e dell'ambiente, specialmente quando tali interessi non siano (come nel caso della produzione, che è cessata di fatto nella stragrande maggioranza delle aziende) in

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 OTTOBRE 1982

contrasto con dei problemi di natura economica che riguardino le aziende produttrici di detersivi.

Non mi sembra, dunque, di poter accedere alle tesi del relatore, che derivano dall'intento di salvaguardare certamente problemi reali, ma che di certo porterebbero troppo in là nel tempo la soluzione del problema che più ci interessa. Ritengo, invece, di dover accedere all'indicazione dell'onorevole Cappelli, anche perché la sua è una posizione che può essere temperata benissimo con lo stadio in cui si trova attualmente l'esame relativo ai sostituenti del fosforo.

FRANCESCO LUSSIGNOLI, *Relatore*. Dopo queste ulteriori precisazioni da parte della rappresentante del Governo, mi dispongo a ritirare una parte del mio subemendamento stante l'insistenza del Governo soprattutto riguardo alla proroga al 30 novembre, che io avevo precisato essere una proroga soltanto dal punto di vista tecnico.

Visto che il Governo stamattina sta dando esibizione non so con quale tipo di obiettivo, ritiro la prima parte del mio subemendamento e precisamente dalle parole « la produzione » alle parole « 30 novembre 1982 ».

A questo punto, mi domando (e domando anche alla rappresentante del Governo) come si può sostenere tutto questo stamattina, visto che i produttori ed i commercianti si sono già orientati verso la legge vigente. Coerenza e rigore vorrebbero che il Governo assumesse una posizione rigida anche rispetto alla legge vigente.

Pertanto, desidererei che questa ipersensibilità rispetto al tema dell'inquinamento non fosse a senso unico, cioè riferita solo al problema dei contenuti di fosforo nei detersivi, specie nel momento in cui il Governo e gli organi tecnici del Ministero dispongono di dati che consentono di sapere che le alghe delle quali si sta trattando in questi giorni in un convegno a Cervia hanno una percentuale assai alta di effetti nocivi determinati in par-

ticolare dalla presenza di allevamenti di bestiame ed in particolare di suini.

Non riesco a capire perché, da ieri mattina, o dal momento dell'incontro che si è svolto in questa sede con i rappresentanti dei sindacati e con quelli degli imprenditori, nonché con gli appartenenti agli organi tecnici dello Stato, il Governo abbia sostenuto certe tesi, risultando a me strano e sorprendente che solo ieri questi dati aggiornati, che hanno attivato questa ipersensibilità, sono giunti ai rappresentanti del Governo. In effetti, nessun dato è pervenuto ieri al Governo (da quanto mi risulta) perché, non supportato da grosse disponibilità di sostegno nella documentazione, ho cercato di raccogliere dati; ma i dati che ho raccolto non vanno molto lontano dalle stesse sedi alle quali ha fatto riferimento la rappresentante del Governo.

Pertanto mi sorprende questo comportamento incomprensibile, tendente non riesco a capire a che cosa se non a creare ulteriore confusione rispetto ad un problema che, a mio avviso, ha bisogno di chiarezza.

Da cinque anni, proprio perché abbiamo voluto fissare delle date troppo ravvicinate, alcune disposizioni della legge Merli hanno trovato soltanto parziale rispetto.

Personalmente sono sempre stato sensibile ai problemi dell'inquinamento e quindi non si deve pensare che i miei emendamenti ignorino tali problemi; la mia proposta è tecnicamente, almeno a mio avviso, la migliore e la più idonea per il raggiungimento degli obiettivi che la Commissione sanità ha dichiarato di voler perseguire, in particolare l'obiettivo di ridurre al 5 per cento la percentuale di fosforo.

Sono tuttavia disposto a modificare la data dal 30 novembre 1982 al 1° ottobre 1982.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento del relatore, nella nuova formulazione, all'emendamento Cappelli al quale si è dichiarato contrario il Governo.

(E respinto).

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 OTTOBRE 1982

Pongo in votazione il subemendamento Pastore all'emendamento Cappelli.

(E approvato).

Pongo in votazione il subemendamento del Governo all'emendamento Cappelli.

(E approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Cappelli, interamente sostitutivo dell'articolo 3, con le modifiche testé apportate.

(E approvato).

Passiamo al successivo articolo 4 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 4.

Il Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e col Ministro incaricato del coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, emana, con decreti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, i metodi, con le relative tolleranze, per il controllo della rispondenza alle prescrizioni degli articoli 2 e 3, provvedendo nelle stesse forme agli eventuali aggiornamenti.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 5.

Per quanto riguarda la vigilanza sulla produzione, il deposito, lo smercio ed il consumo delle sostanze previste dalla presente legge nonché i poteri dell'autorità sanitaria connessi a tale vigilanza, si applicano le disposizioni degli articoli 1, 3, 4, 15 e 19 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, comprese le sanzioni penali ed amministrative ivi previste.

Il Ministero della sanità può procedere in qualunque momento, a mezzo di propri tecnici, ad ispezioni e prelievo di campioni di detersivi.

L'esercizio di stabilimenti di produzione, preparazione e confezionamento di detersivi è subordinato ad apposita autorizzazione sanitaria rilasciata, su domanda degli interessati, dall'autorità sanitaria indicata dalla regione dopo aver accertato l'adozione di idonee cautele per la salvaguardia dell'ambiente.

I contravventori alla disposizione del comma precedente sono puniti con una sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 5 milioni da irrogare nelle forme e con il procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

La predetta autorità regionale dà notizia al Ministero della sanità del provvedimento di autorizzazione.

La domanda presentata ai sensi dell'articolo 9 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1974, n. 238, sostituisce quella di cui alla presente legge.

L'onorevole Pastore ha presentato il seguente emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 5:

« Fermi restando i compiti delle regioni, ad esse spettanti a norma della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive integrazioni e modificazioni, e le funzioni ad esse attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di inquinamento sulle acque, i sindaci, nella loro funzione di autorità sanitaria locale, sono tenuti a garantire l'applicazione della legge 5 marzo 1982, n. 62, e della presente legge, avvalendosi del personale e delle strutture USL ed inoltre di servizi e presidi multizonali, previsti dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i quali operano di concerto con i nuclei antisofisticazione dello Stato.

L'esercizio di stabilimenti di produzione, preparazione e confezionamento di detersivi è subordinato ad apposita autoriz-

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 OTTOBRE 1982

zazione sanitaria rilasciata, su domanda degli interessati, dal sindaco dopo avere accertato l'adozione di idonee cautele per la salvaguardia dell'ambiente.

Il sindaco dà notizia all'autorità regionale ed al Ministro della sanità del provvedimento di autorizzazione.

I contravventori alla disposizione del secondo comma del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da lire 3 milioni a lire 30 milioni da irrogare nelle forme e con il procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 ».

FRANCESCO LUSSIGNOLI, *Relatore*. Questo emendamento recepisce le condizioni poste dal parere della Commissione affari costituzionali. Vorrei solo far presente all'onorevole Pastore che il primo comma è identico all'ultimo comma dell'articolo 2-bis, cioè ad una disposizione vigente.

Qualche perplessità potrebbe destare la seconda parte dell'emendamento. Non ne faccio tuttavia una questione di principio.

MARIA MAGNANI NOYA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo è favorevole al primo comma dell'emendamento Pastore, ma è contrario al secondo comma in quanto ritiene che sia più consona che l'autorizzazione per l'esercizio di stabilimenti di produzione venga rilasciata da una autorità regionale, così come indicato nell'articolo 5, poiché vi è una maggiore garanzia da parte dell'autorità regionale ed anche perché non sempre i comuni, specie quelli più piccoli, hanno gli strumenti per potere valutare le conseguenze dell'installazione di uno stabilimento di produzione. Pertanto, sulla seconda parte di tale emendamento ho delle perplessità che non sono dettate certo da capriccio bensì da una considerazione dell'attuale situazione.

Dovrebbero poi rimanere intatti alcuni commi dell'articolo 5, ed in particolare il secondo comma, in base al quale il Ministero della sanità può procedere in qualunque momento al prelievo di campioni di detersivo, e gli ultimi due commi che

riguardano la notizia al ministro della sanità di provvedimenti di autorizzazione, poiché alcuni hanno già presentato domande al Ministero della sanità, cosicché sarebbe opportuno considerarle valide per evitare che i loro presentatori siano costretti a ripresentarle e per fare sì che il Ministero della sanità le trasmetta, per l'istruttoria, alle regioni, o comunque all'autorità competente indicata nell'articolo 5.

PRESIDENTE. Desidero ricordare che, in ogni caso, la prima parte dell'emendamento Pastore recepisce la condizione espressa nel parere della I Commissione.

FULVIO PALOPOLI. In riferimento alle considerazioni dell'onorevole Lussignoli, ritengo che esse siano fondate nel senso che, naturalmente, l'emendamento recepisce gli orientamenti espressi nel parere della I Commissione, che ovviamente sono rivolti a rimuovere gli elementi considerati non corretti dal punto di vista costituzionale presenti nell'articolo 5.

È vero, tuttavia, che, eliminate quelle parti dell'articolo 5 che modificavano le disposizioni vigenti, restano in piedi le disposizioni vigenti delle quali la prima parte dell'emendamento Pastore è una ripetizione sulla cui eliminazione sono d'accordo.

Non so se l'onorevole Pastore dirà se l'eliminazione del primo comma del suo emendamento abbia bisogno, per esempio, di un coordinamento. Mi pare, comunque, fondata la richiesta del relatore di eliminare il primo comma. Tutt'al più si potrebbe premettere (ma questo è un problema che pongo soprattutto all'onorevole Pastore) che, ferme restando le norme richiamate... E via di seguito con il secondo comma.

Per quanto riguarda le considerazioni svolte dal rappresentante del Governo, vorrei dire in primo luogo che alcuni poteri del Ministero della sanità sono assolutamente vigenti perché il Ministero della sanità li ha. Inoltre, per quanto riguarda la considerazione secondo cui i comuni non avrebbero gli strumenti tecnici

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 OTTOBRE 1982

per operare determinati interventi, rinvio alla lettura del primo comma, secondo il quale i comuni si avvalgono delle strutture rappresentate dai presidi multizonali, che sono gli unici esistenti i quali possano sostenere tecnicamente un intervento come quello qui predisposto.

ALDO PASTORE. Rispondo brevemente alle osservazioni della rappresentate del Governo ed a quelle dei colleghi intervenuti su questo argomento.

Per quanto riguarda il primo comma del mio emendamento, è vero che si tratta di una norma già scritta nella legge 5 marzo 1982, n. 62. Pertanto, è possibile sopprimere questo primo comma e farvi riferimento soltanto con una postilla. Presenterò dunque un subemendamento interamente sostitutivo di questo mio emendamento.

Per quanto riguarda il secondo comma, mi permetto di insistere sul testo da me presentato perché, in base alle leggi vigenti e soprattutto in base alla legge n. 833 istitutiva del servizio sanitario nazionale, esiste a livello periferico una sola autorità sanitaria locale: il sindaco. Nel testo del Governo si fa riferimento ad autorità sanitaria indicata dalla regione; ma questa autorità sanitaria indicata dalla regione non esiste né nel testo della riforma, né in altri testi legislativi. Pertanto, a mio parere, è improprio riferirsi ad un'autorità sanitaria che non sia quella prevista dall'attuale legislazione.

Insisto dunque nell'affermare che, a livello periferico, l'autorità sanitaria locale è rappresentata dal sindaco e che, quindi, il sindaco deve rilasciare l'autorizzazione sanitaria per l'esercizio di stabilimenti di produzione, di preparazione e di confezione di detersivi.

La rappresentante del Governo si è poi riferita al fatto che nel secondo comma del testo del disegno di legge governativo si stabilisce che il Ministero della sanità può procedere in qualunque momento, a mezzo di propri tecnici, ad ispezioni e prelievi di campioni di detersivi.

Sono d'accordo su questo, ma ritengo che sia una norma già prevista dalla legge vigente e che, quindi, sia pleonastico aggiungerla.

Per quanto riguarda l'osservazione del sottosegretario relativa alla domanda da presentarsi ai sensi dell'articolo 9 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1974, n. 238, non abbiamo obiezioni, purché il rappresentante del Governo formalizzi in modo preciso la sua richiesta.

Per quanto riguarda le contravvenzioni alle disposizioni del presente articolo, esiste una difformità tra la nostra proposta e quella del Governo; a noi sembra che la nostra impostazione sia preferibile anche considerando che è identica a quella contenuta nella proposta di legge Ravaglia.

PRESIDENTE. Sospendo brevemente la seduta per permettere all'onorevole Pastore ed al rappresentante del Governo di riformulare i propri emendamenti.

**La seduta, sospesa alle 10,25, è ripresa alle 10,30.**

ALDO PASTORE. Ho elaborato una nuova formulazione del mio emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 5. È la seguente:

« Ferme restando le funzioni attribuite al sindaco, come autorità sanitaria locale, dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dalla legge 5 marzo 1982, n. 62, l'esercizio di stabilimenti di produzione, preparazione e confezionamento di detersivi è subordinato ad apposita autorizzazione sanitaria rilasciata, su domanda degli interessati, dal sindaco dopo aver accertato l'adozione di idonee cautele per la salvaguardia dell'ambiente.

Il sindaco dà notizia all'autorità regionale ed al Ministro della sanità del provvedimento di autorizzazione.

I contravventori alla disposizione del secondo comma del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 OTTOBRE 1982

lire 3 milioni a lire 30 milioni da irrogare nelle forme e con il procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981, numero 689 ».

MARIA MAGNANI NOYA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Riterrei più opportuno che nell'emendamento presentato dal deputato Pastore la parola « sindaco » sia sostituita dalla parola « autorità sanitaria locale »: ciò perché in alcuni casi non vi è identità di funzioni tra quest'ultima ed il sindaco.

Per quanto riguarda poi il primo comma dell'emendamento Pastore, ritengo che sia inutile perché le disposizioni vigenti, se non sono modificate, restano in vigore.

PRESIDENTE. L'emendamento Pastore recepisce le indicazioni perentorie della Commissione affari costituzionali.

MARIA MAGNANI NOYA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Faccio presenti alla Commissione i pericoli che vi sono in questa situazione e mi rimetto alla decisione della Commissione.

FRANCESCO LUSSIGNOLI, *Relatore*. Sono favorevole alla nuova formulazione proposta dal collega Pastore; ed anche se il richiamo in essa contenuto può sembrare superfluo, tuttavia non credo che disturbi più di tanto.

Per quanto riguarda la seconda parte, invece, avrei espresso già prima parere favorevole non perché io condivida totalmente così come è formulata tale parte, bensì perché essa era stata oggetto di approfondimento e di conflittualità fra il relatore per questa Commissione ed il relatore per la I Commissione.

Poiché devo tenere conto anche io delle condizioni poste dalla I Commissione, mi sembra che questa seconda parte risponda a tali condizioni. Pertanto credo che anche il Governo non possa non prendere atto di quella insistenza e di quella precisazione fatte dalla Commissione affari costituzionali.

Credo che tutti concordiamo sulla impossibilità per il sindaco di Seveso di

esprimere una valutazione sull'insediamento dell'ICMESA nel territorio di quel comune e che, pertanto, tutti concordiamo sulla necessità inevitabile che il sindaco sia, come è previsto dalla legge, colui che autorizza e che perciò sia posto in condizioni di avvalersi di strumenti, di strutture e di organi che gli consentano di avere dati sufficientemente autorevoli per dare alla sua autorizzazione tutti i supporti che gli necessitano.

MARIA MAGNANI NOYA. Il Governo si rimette alla decisione della Commissione proprio perché si rende conto da un lato dell'indicazione data dalla I Commissione e, dall'altro, delle difficoltà obiettive nelle quali molti sindaci verranno a trovarsi e delle conseguenze negative che ne deriveranno.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato i seguenti subemendamenti aggiuntivi all'emendamento Pastore sostitutivo dell'articolo 5:

« Le domande presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1974, n. 238, sono valide a tutti gli effetti e vengono trasmesse al sindaco per il seguito dell'istruzione ».

« Il Ministro della sanità può procedere in qualunque momento, a mezzo di propri tecnici, ad ispezioni e prelievi di campioni di detersivi ».

MARIA MAGNANI NOYA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Credo che sia bene ribadire che il ministro della sanità può procedere in qualsiasi momento ad ispezioni ed a prelievi di campioni.

L'ultimo comma aggiuntivo riguarda le domande già presentate, la cui riconosciuta validità ha motivi essenzialmente di ordine pratico.

FRANCESCO LUSSIGNOLI, *Relatore*. Sono favorevole ai subemendamenti ed all'emendamento proposti.

---

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 OTTOBRE 1982

---

PRESIDENTE. Pongo in votazione, favorevole il relatore, il primo subemendamento aggiuntivo presentato dal Governo.

(È approvato).

FULVIO PALOPOLI. Chiedo alla rappresentate del Governo di non insistere nella presentazione del secondo subemendamento perché è chiaro che a tutt'oggi non essendo la legge entrata in vigore quelle domande restano valide. Credo che questo sia l'unico senso possibile del secondo subemendamento del Governo: che restano valide le domande già presentate. A me pare che questo concetto sia ovvio e che non vi sia bisogno di introdurlo nel testo del provvedimento perché, proprio per la sua ovvietà, esso correrebbe il rischio di significare un'altra cosa e cioè che anche dopo l'approvazione del provvedimento in discussione sia indifferente presentare domande a norma del regolamento cui si fa riferimento od a norma del presente provvedimento. Questo, a mio avviso, produrrebbe un elemento di confusione. Pertanto, mentre ritengo che sia corretto e valido — e tuttavia già risolto — il fatto che domande già presentate a norma di disposizioni che preesistevano alla presente legge continuino ad essere valide e le relative pratiche continuino ad essere istruite su quella base, sarebbe errato consentire che si possano presentare domande indifferentemente sull'uno o sull'altro dei due provvedimenti, quello precedente e quello successivo.

Ritengo dunque che la preoccupazione di fare salve le domande già presentate sia soddisfatta e prego la rappresentante del Governo di volere ritirare il secondo subemendamento.

Una formulazione diversa potrebbe essere: « Le domande presentate a norma delle precedenti disposizioni restano valide ai fini della discussione della pratica ». In questo modo avremmo una norma forse superflua ma non equivoca.

MARIA MAGNANI NOYA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Capisco le preoccupazioni dell'onorevole Palopoli, ma

vorrei ricordare che non è intenzione del Governo far sì che successivamente le domande possano essere presentate indifferentemente al sindaco o al Ministero. Ritengo cioè che non vi sia problema per le domande che hanno seguito il loro *iter* normale; se una domanda non è stata istituita, continuerà il suo *iter* presso il Ministero e l'intenzione del Governo è che essa venga trasmessa al sindaco senza obbligare la ditta a formularne una nuova. Sono in ogni modo disposta a cercare una formulazione del subemendamento che possa essere più chiara.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo subemendamento del Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Pastore interamente sostitutivo dell'articolo 5, così come modificato dai subemendamenti del Governo.

FRANCESCO LUSSIGNOLI, *Relatore*. Sono favorevole a questo emendamento.

MARIA MAGNANI NOYA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pastore interamente sostitutivo dell'articolo 5, così come modificato dai subemendamenti approvati.

(È approvato).

Poiché è iniziata la seduta dell'Assemblea, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO